

Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2017, n. 19-4575

L.R. 34/08 art. 39. Approvazione della disciplina regionale in materia di tirocini estivi di orientamento e revoca della sezione B dell'Allegato 1 della DGR 74-5911 del 3/6/2013.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Visti gli artt. 38-41 della L.R. del 22 dicembre 2008 n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare l’art. 39 che definisce i tirocini estivi di orientamento “*i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso l’Università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico*”.

Vista la DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 “ LR 34/08 artt. 38 - 41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti” che disciplina nella sezione B dell’allegato 1 le modalità di attivazione dei tirocini estivi.

Considerate le peculiarità del tirocinio estivo di orientamento che ha come destinatari esclusivamente studenti ai quali si vuole offrire durante la pausa estiva del ciclo di studi in corso un’esperienza con finalità orientative e di addestramento pratico, in modo da agevolare la scelta professionale in coerenza con il percorso di studi frequentato.

Preso atto che la recente riforma di cui alla Legge del 13/7/2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ha peraltro inserito organicamente la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro introducendo l’alternanza scuola-lavoro come metodologia didattica all’interno del curriculum scolastico e componente strutturale della formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”.

Ritenuto opportuno prevedere una disciplina specifica dei suddetti tirocini che dia maggiore rilievo e coerenza dell’esperienza di addestramento pratico con il percorso scolastico o formativo a cui è iscritto lo studente, anche attribuendone la promozione ai soli enti scolastici e formativi.

Occorre, pertanto, procedere all’approvazione del documento allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante (Allegato A) che disciplina la promozione e attivazione dei tirocini estivi di orientamento.

Ritenuto che le disposizioni contenute nell’allegato approvato con il presente provvedimento disciplinino i tirocini estivi di orientamento in tutti gli aspetti caratterizzanti, si ritiene di revocare la sezione B dell’allegato 1 della DGR 74-5911 del 3/6/2013.

Acquisito il parere favorevole della Commissione regionale per l’impiego, che fino all’insediamento della Commissione regionale di concertazione di cui all’art. 11 L.R. 34/2008, ne fa le funzioni secondo le modalità stabilite dall’art. 65, comma 3 della stessa legge, espresso nella seduta del 24/10/2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso.

La Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge

delibera

- di approvare il documento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante (Allegato A), "Disciplina Regionale dei Tirocini Estivi di orientamento";
- di revocare la sezione B dell'Allegato 1 approvato con DGR 74-5911 del 3/6/2013;
- di demandare alla Direzione Coesione Sociale l'adozione di tutti gli eventuali atti conseguenti e necessari per l'attuazione della disciplina contenuta nel documento allegato al presente provvedimento (Allegato A) e il monitoraggio dell'efficacia delle misure approvate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

DISCIPLINA REGIONALE DEI TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO

1. Definizione

Si definiscono “tirocini estivi di orientamento” i tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi o ad un percorso formativo, da uno dei soggetti di cui al successivo punto 4, con finalità orientative e di addestramento pratico in modo da agevolare la scelta professionale, in coerenza con il percorso di studi frequentato.

Sono esclusi dalla presente disciplina i tirocini curriculari previsti dai piani di studio e/o formativi, come quelli svolti nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro di cui alla Legge n. 107/2015.

2. Destinatari

I tirocini estivi di orientamento sono rivolti ad adolescenti tra i 16 e 18 anni e giovani tra i 18 e 25 anni compiuti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi di ogni ordine e grado, compresi stranieri comunitari ed extracomunitari residenti e/o domiciliati in Italia. Possono accedervi anche gli adolescenti che non hanno compiuto i 16 anni se iscritti al 3° anno scolastico.

3. Soggetti coinvolti

I soggetti che partecipano alla realizzazione di un tirocinio estivo sono tre:

- il soggetto promotore;
- il soggetto ospitante;
- il tirocinante.

4. Soggetto Promotore

Possono promuovere tirocini estivi di orientamento, esclusivamente con riferimento ai propri studenti, anche in collaborazione tra di loro:

- a. le istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- b. le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
- c. le agenzie formative accreditate per la formazione presso la Regione Piemonte.

Il soggetto promotore deve nominare un tutor o referente che svolga la funzione di verifica e monitoraggio delle attività svolte dal tirocinante.

5. Soggetto Ospitante

Possono ospitare tirocini estivi datori di lavoro privati o pubblici e liberi professionisti anche senza dipendenti.

Il soggetto ospitante è tenuto ad adottare anche nei confronti dei tirocinanti le misure di tutela applicate al proprio personale ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 (“Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”), tenuto conto della peculiarità e della durata del rapporto di tirocinio estivo.

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui alla L.68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e con l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

I soggetti ospitanti devono individuare un tutor aziendale che supporti i tirocinanti nel loro percorso di orientamento. Il tutor può seguire fino ad un massimo di 3 tirocinanti nello stesso periodo e nel computo devono essere conteggiati eventuali tirocinanti curricolari ed extracurricolari già presenti in azienda.

6. Tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto di orientamento;
- rispettare le disposizioni di cui all'art. 20 del citato Dlgs 81/2008;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

7. Modalità di attivazione: convenzione e progetto formativo di orientamento

I tirocini sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante. Alla convenzione, che può comprendere più tirocini, deve essere allegato un progetto di orientamento per ogni tirocinio sottoscritto anche dal tirocinante.

La convenzione e il progetto formativo di orientamento devono essere redatti secondo i modelli approvati con apposito provvedimento della Regione e devono prevedere i seguenti elementi essenziali:

- dati identificativi del soggetto promotore e del tutor o referente;
- dati identificativi del soggetto ospitante e del tutor aziendale;
- dati identificativi del tirocinante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio estivo;
- durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio estivo;
- impegno orario settimanale presso l'impresa
- estremi identificativi delle assicurazioni;
- settore aziendale di inserimento (ATECO);
- area professionale di riferimento (CP ISTAT);
- figura professionale;
- obblighi dei soggetti coinvolti.

Il tirocinio estivo prevede il riconoscimento di un rimborso a copertura delle spese di trasporto e di mensa, dietro presentazione di giustificativi nella misura massima di un importo pari a €200,00 mensili.

In caso di tirocinanti minorenni il progetto formativo di orientamento deve essere firmato da un genitore o chi ne esercita la potestà genitoriale o tutela.

8. Durata e limiti

Il tirocinio estivo non può protrarsi oltre i 3 mesi e si deve realizzare necessariamente nell'arco temporale compreso tra la fine dell'anno scolastico/formativo o accademico in corso e l'inizio di quello successivo, nell'ambito di un ciclo di studi.

L'azienda ospitante non è soggetto ai limiti numerici circa l'attivazione di tirocini, fatto salvo il rapporto numerico tra tutor aziendale e tirocinanti di cui al paragrafo 5.

La ripetibilità del tirocinio estivo presso lo stesso soggetto ospitante è consentita fino ad un periodo massimo complessivo di 3 mesi. Il periodo di tirocinio estivo non preclude la possibilità al termine del ciclo di studi di attivare un tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo anche presso lo stesso soggetto ospitante, secondo la disciplina di cui alla DGR 74-5911 del 3/6/2013.

Il tirocinio deve essere attivato, in caso di minori, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro minorile.

9. Garanzie assicurative

Il soggetto promotore è obbligato a stipulare, direttamente o in convenzione con il soggetto ospitante o con altri soggetti, l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto di orientamento.

10. Comunicazione del tirocinio

I tirocini estivi di orientamento non sono soggetti alla comunicazione obbligatoria ai sensi DM del 30 ottobre 2007.

Il soggetto promotore ha l'obbligo di comunicare in via preventiva l'avvio del tirocinio entro i 5 giorni precedenti l'inizio dello stesso, inviando via pec agli Uffici regionali competenti la documentazione relativa alla convenzione e progetto formativo di orientamento.

11. Attestazione delle attività svolte.

Le attività svolte non danno diritto a crediti formativi, fatto salvo diversa valutazione da parte dell'Istituto scolastico presso il quale il tirocinante è iscritto. Al tirocinante in ogni caso spetta il rilascio del documento attestante le competenze acquisite, che dovrà essere redatto a cura del soggetto promotore sulla base della relazione fornita dal tutor del soggetto ospitante.

12. Monitoraggio e misure di vigilanza

La Regione promuove azioni di monitoraggio volte a verificare i requisiti di accesso del tirocinante, la corretta attivazione dei tirocini ai sensi della presente disciplina e lo svolgimento regolare del percorso.

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, la Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso, anche attraverso la formulazione di un accordo con i competenti organi ispettivi avente ad oggetto la condivisione degli elementi da ritenersi distorsivi e pertanto soggetti a segnalazione.